



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera

PORTICELLO

Via Alcide De Gasperi, 47 – 90017 - SANTA FLAVIA (PA) Tel. 091/947188 – Fax 091/947482

Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/porticello e-mail: ucporticello@mit.gov.it

P.E.C.: cp-porticello@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N° 04/2020

PORTO DI PORTICELLO - COMUNE DI SANTA FLAVIA (PA) BANCHINA DI SOPRAFLUTTO. MODIFICA DELLA VIABILITA' PORTUALE

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porticello:

- VISTA** la relazione di servizio dalla quale si evince che nel tardo pomeriggio della giornata del 01/04/2020 è stato effettuato il recupero di un gozzo di colore bianco della lunghezza di circa 7, 00 metri, presumibilmente ormeggiato presso la banchina del molo di sopraflutto del Porto di Porticello all'altezza del torrino antincendio e che nell'immediatezza, nelle more di individuare il proprietario, si è reso necessario posizionarlo temporaneamente presso il muro paraonde della suddetta banchina non essendo disponibili altre aree per il rimessaggio temporaneo;
- VISTO** il R.D. 30 marzo 1942 n. 327 recante l'approvazione del Codice della Navigazione
- VISTO** Il D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 che ha approvato il Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;
- VISTO** l'articolo 6 (Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati), co.7, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), ai sensi del quale *"...nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata (...) al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze"*;
- VISTA** l'Ordinanza n. 04/2012 in data 04/04/2012 *"Regolamento del Porto di Porticello"*;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 1/2019 del 14/01/2019 che disciplina le modalità per l'accesso alle banchine e ai moli del Porto di Porticello;
- CONSIDERA** necessario salvaguardare la pubblica incolumità e permettere il regolare svolgimento delle attività portuali;
- VISTI:** gli articoli 17, 30, e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che sul tratto di banchina del molo di sopraflutto del Porto di Porticello – Comune di Santa Flavia (PA) all'altezza del torrino antincendio (come meglio evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico), verso la massicciata presso il limite interno della carreggiata, è stato momentaneamente posizionato lo scafo di un gozzo di colore bianco, di circa 7 metri di lunghezza, rinvenuto affondato in quel tratto di banchina.

ORDINA

Articolo 1

Limitazione alla circolazione nell'ambito portuale

Con decorrenza immediata presso il molo di sopraflutto del porto di Porticello è vietata la circolazione con velocipedi, ciclomotori e motocicli.

Sino alla completa rimozione del natante, nel tratto di banchina di sopraflutto a partire dal torrino antincendio e per una lunghezza di mt. 15 (quindici) in direzione della testata è vietato a qualsiasi mezzo, anche se in possesso della prescritto permesso rilasciato dall' Autorità Marittima, la sosta e la fermata anche al lato opposto verso ciglio banchina.

I conduttori degli autocarri e degli autoveicoli autorizzati al transito devono procedere a lento moto ad una velocità non superiore ai 10 Km/h e prestando la massima attenzione.

Inoltre, nella proiezione di banchina interessata dal divieto di cui sopra, è istituito il senso unico alternato.

Articolo 2

(Segnaletica monitoria e circoscrizione del pericolo)

A cura dell' Amministrazione comunale di Santa Flavia si provveda all'apposizione di idonei segnalamenti monitori nonché di impedimenti fisici atti ad evitare l'arbitrario o accidentale avvicinamento di persone o mezzi.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzioni)

I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti, ai sensi degli articoli:

- artt. 1164, 1174, del Codice della Navigazione;
- del Codice della strada nel caso in cui vengano violate le norme inerenti la viabilità portuale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza la pubblicità verrà assicurata mediante:

- ☐ affissione all'albo di questo Ufficio;
- ☐ inserimento nella sezione "ordinanze" del sito istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello www.guardiacostiera.gov.it/porticello;
- ☐ invio a Sodalizi Nautici, Circoli e Associazioni Sportive, Cooperative di pesca, con l'obbligo di esporla in luogo ben visibile al pubblico e all'utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati.-

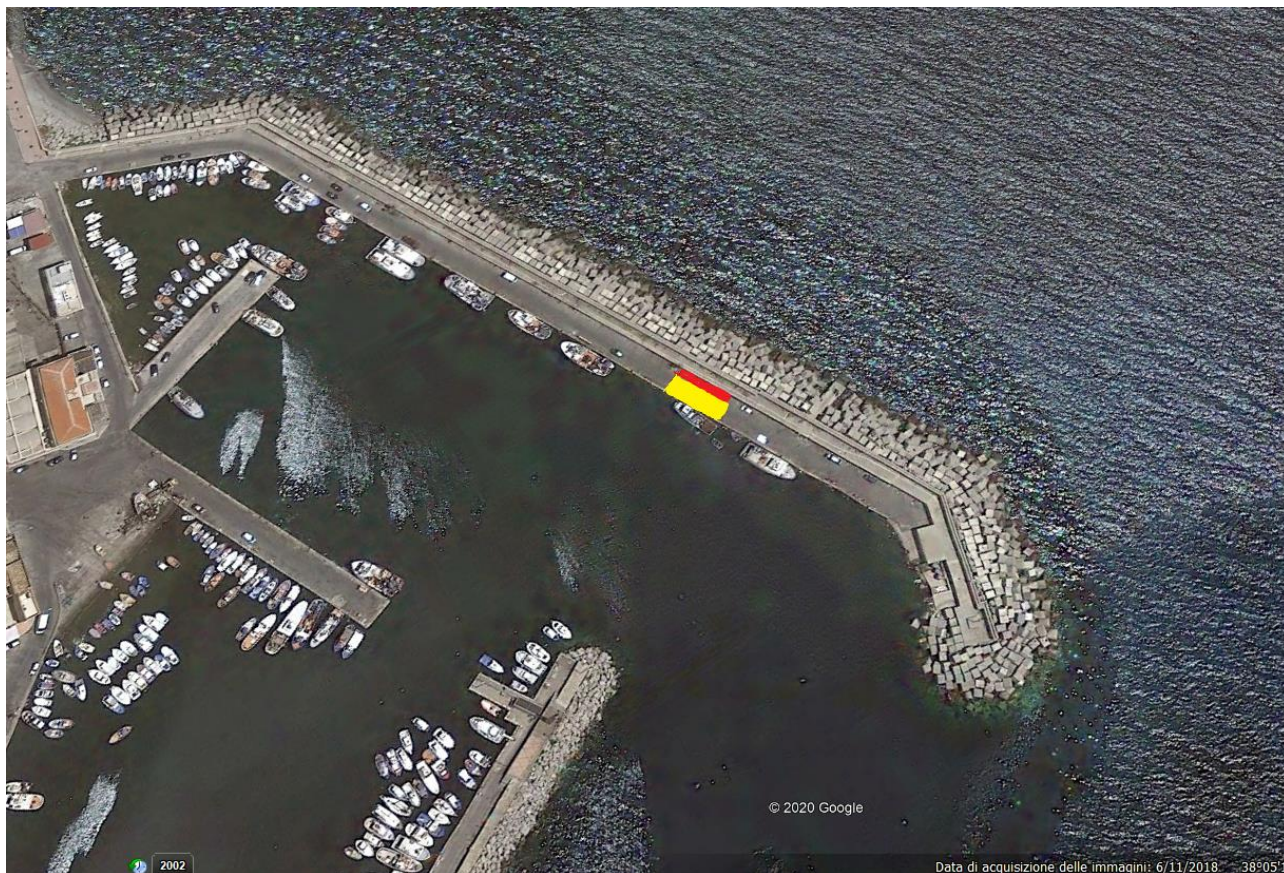
Porticello, 01/04/2020

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Giuseppe MORRA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3, comma 2 D.
Lgs. 39/93

PALNIMETRIA ALLEGATA ALL'ORDINANZA 04/2020 IN DATA 01/04/2020



AREA SENSO UNICO ALTERNATO EVIDENZIATA IN



AREA DIVIETO DI SOSTA E FERMATA EVIDENZIATA IN

